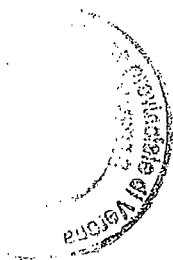
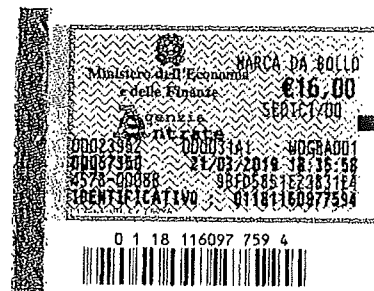


ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIARDINI APERTI VERONA



Statuto



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: << **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIARDINI APERTI VERONA** >> (con sigla **APS Giardini Aperti Verona**); assume la forma giuridica di **associazione**, **apartitica** e **aconfessionale**.

Si prevede l'integrazione automatica della denominazione sociale includente la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" con la successiva iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e 47 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale in Via Antonio da Legnago n. 21, nel Comune di Verona (VR).

Il trasferimento della sede legale nello stesso comune o in un comune della provincia di Verona, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

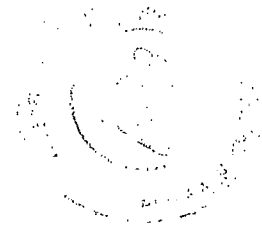
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'efficacia delle norme statutarie, quando non applicabili per effetto della mancata istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si ritiene subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del Dlgs 117/2017. Conseguentemente decorso il termine richiamato al periodo precedente, cesseranno di avere efficacia le norme statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo settore.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.



ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a livello locale, nazionale e internazionale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari, di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono riconducibili alle seguenti lettere di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) e precisamente:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e si configurano nel:

- Favorire lo studio e l'approfondimento di temi legati all'ambiente naturale e al paesaggio;
- Valorizzare e preservare il patrimonio botanico, composto da parchi e giardini, pubblici o privati;
- Promuovere modalità e dinamiche attinenti al patrimonio botanico, parte integrante di un paesaggio urbano capace di favorire benessere e relazioni;
- Progettare e realizzare attività di edizione, informazione, produzione, ricerca e didattica, mediante la realizzazione delle seguenti azioni da svolgere :
 - Organizzare iniziative quali workshop, mostre, convegni, manifestazioni, corsi di formazione, contest, eventi pubblici volti a coinvolgere attivamente gli associati e la cittadinanza, in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
 - Collaborare con associazioni, aziende, enti pubblici, o qualunque altro soggetto in sintonia con i fini statutarî, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, l'adesione a network già esistenti o la creazione di nuove reti e partnership tra soggetti a livello locale, nazionale, internazionale;
 - Realizzare materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
 - Avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite anche ricorrendo ai propri associati, con prevalenza comunque di apporto volontario;

- nello svolgimento in genere di tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto e comunque nel territorio nazionale.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle indicate precedentemente con la caratteristica che le stesse si considerano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Per strumentali si considerano tali quelle attività esercitate per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente al fine del perseguimento degli scopi istituzionali. Per secondarie si considerano tali quelle attività da cui derivano corrispettivi per beni e servizi ceduti o scambiati dall'ente. Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera da adottarsi prima dell'avvio delle attività secondarie, determinerà la modalità di determinazione del parametro utilizzato al fine di rispettare i limiti imposti dalla normativa in materia.

ART. 6 (Ammissione)

L'associazione è aperta a tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, a patto che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta degli interessati, subordinata al pagamento della prima quota associativa annuale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione come associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora entro il 31 dicembre di ogni anno, cioè prima del termine di chiusura dell'anno sociale, l'associato non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni, l'obbligazione ad ogni effetto dell'associato verso l'Associazione s'intende rinnovata per l'anno sociale successivo senza ulteriori formalità.

Sono previste le seguenti tre categorie di associati con diritto di voto:

ordinari: sono coloro, persone fisiche ivi compresi i soci fondatori, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro, persone fisiche che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, e comunque partecipano a pieno titolo all'attività dell'Associazione,

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

È prevista la categoria "under 30", con l'obiettivo di ampliare la platea a persone semplicemente interessate a "conoscere" le attività dell'Associazione, per la quale si determinerà una quota agevolata, nella misura del 50% della quota ordinaria annualmente deliberata.

Gli aderenti a questa categoria "non avranno diritto di voto".

ART. 7 (Diritti e doveri degli Associati)

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- esaminare i libri sociali obbligatori.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- impegnarsi a collaborare nell'Associazione dando disponibilità ad operare per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione;
- svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

ART. 9 (Recesso ed esclusione del socio)

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il versamento della quota associativa non ha provveduto al saldo, perde la qualifica di associato; per riacquistare la qualifica potrà tuttavia riproporre regolare domanda di ammissione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.

L'associato che recede non ha diritto al rimborso delle quote e/o di eventuali contributi.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci,

- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente
- Il Vice Presidente,
- Il Segretario,
- L' Organo di controllo nei casi previsti dalla normativa,
- L' Organo di revisione nei casi previsti dalla normativa.

ART. 11 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

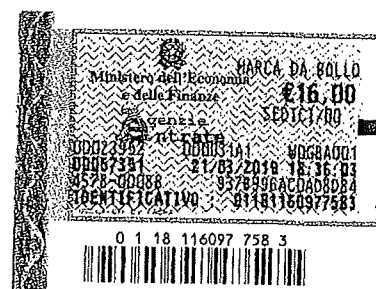
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- propone le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato del controllo e/o della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'impugnazione delle decisioni di esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Validità Assemblee)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega. È esclusa la delega ai membri del consiglio direttivo e/o al revisore. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 14 **(Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure, all'occorrenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da più persone e precisamente da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 (due) mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più componenti il Consiglio Direttivo siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito

quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e specificatamente:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci unitamente ai rapporti annuali sull'attività dell'Associazione;
- d) redige il bilancio sociale a norma dell'art.24 dello Statuto qualora ne sia imposta l'adozione per il superamento dei limiti di legge;
- e) compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- f) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g) formula modalità e tempistica per il versamento annuale delle quote da parte degli associati;
- h) delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- i) favorisce la partecipazione degli associati all'attività dell'Associazione;
- j) organizza l'esecuzione degli atti non espressamente demandati all'Assemblea;
- k) nomina al proprio interno i responsabili di particolari funzioni.

ART. 16 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente su sua richiesta, ovvero in caso di necessità, di assenza o di impedimento del Presidente con gli stessi suoi poteri, anche nella

rappresentanza dell'Associazione.
La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 18
(Segretario)

È eletto dall'Assemblea, è un componente del Consiglio Direttivo e ne condivide la durata. Il Segretario presiede alla gestione finanziaria e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.

ART. 19
(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21
(Libri sociali e diritti degli associati)

L'Associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- a) Libro delle adunanze e delle delibere assembleari;
- b) Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) Libro degli associati;
- d) Libro delle adunanze dell'Organo di controllo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, potendo a ciò delegare un suo componente. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto dall'Organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- a) la domanda, sottoscritta e motivata dall'interessato, dovrà essere inoltrata all'attenzione del Presidente dell'Associazione presso la sede della stessa;
- b) il Presidente, ovvero il Segretario, metteranno a disposizione i libri sociali di cui è richiesto l'esame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
- c) la consultazione dei libri sociali sarà effettuata presso la sede sociale, ovvero altro luogo indicato dal Presidente dell'Associazione;

d) l'associato potrà far visionare i libri sociali a professionista di sua fiducia;

e) l'estrazione di copia dei verbali dei libri sociali è subordinata all'impegno scritto da parte dell'associato richiedente di non divulgare presso terzi ovvero diffondere le copie dei verbali la cui estrazione è stata autorizzata dal Presidente, salvo il caso in cui ne sia necessaria la produzione in giudizio;

f) l'associato che contravviene al divieto di cui alla precedente lettera e) è passibile di provvedimento disciplinare di esclusione;

g) l'Associazione potrà richiedere all'associato il rimborso delle spese di copia.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- quote associative;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività formativa;
- rimborsi da convenzioni;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; i fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 **(Finanziamento degli associati)**

L'Associazione potrà acquisire dagli associati finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione i finanziamenti effettuati dagli associati in favore dell'Associazione devono considerarsi infruttiferi.

ART. 24 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nella redazione del bilancio sono indicate le attività diverse da quelle dell'art. 5 con carattere di secondarietà e strumentalità.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. È predisposto dal Consiglio Direttivo e costituisce un documento allegato al bilancio.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'ente.

ART. 28
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, individuati dal Consiglio Direttivo.

È in ogni caso causa di scioglimento la riduzione di soci ad un numero inferiore a 7 (sette) se non ricostituito nel termine massimo di 12 (dodici) mesi.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Firma:

Sig.ra Maria Giulia da Sacco

Sig.ra Anna Pasti

Sig. Roberto Carpano

Sig.ra Licia Vignotto

Sig.ra Paola Altichieri

Sig.ra Paola Muscari

Sig.ra Eleonora Gandini

